

COMUNE DI CARRE'
(Provincia di Vicenza)

**Regolamento per l'applicazione del
canone di concessione per l'occupazione
delle aree e degli spazi appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile,
destinati a mercati realizzati anche in
strutture attrezzate**

**(ai sensi del comma 837 art. 1 della Legge
27 dicembre 2019, n.160)**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 8 marzo 2021

ARTICOLI

Articolo 1 – Oggetto	5
Articolo 2 – Disposizioni generali	5
Articolo 3 – Presupposto del canone	5
Articolo 4 – Soggetto passivo	5
Articolo 5 – Commercio su aree pubbliche	5
Articolo 6 – Funzionario Responsabile	6
Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione e di concessione.....	6
Articolo 8 – Criteri per la determinazione della tariffa.....	6
Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	7
Articolo 10 – Determinazione delle tariffe giornaliere.....	7
Articolo 11 – Determinazione del canone.....	7
Articolo 12 – Mercati tradizionali e mercati periodici tematici.....	8
Articolo 13 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali.....	8
Articolo 14 – Occupazione per commercio itinerante.....	8
Articolo 15 – Modalità e termini per il pagamento del canone	8
Articolo 16 – Accertamenti - Recupero canone.....	9
Articolo 17 – Sanzioni e indennità	10
Articolo 18 – Riscossione coattiva.....	10
Articolo 19 – Disposizioni finali.....	11
Articolo 20 - Entrata in vigore	11

Allegato 1 – Elenco strade ed aree per categoria

Allegato 2 – Tabella dei coefficienti

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del TUEL D.L.267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Carrè, in applicazione dell'art. 1 comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020).

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la T.O.S.A.P. e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché il canone ricognitorio di posteggio mercatale istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 1998.

Articolo 2 – Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione e/o autorizzazione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3 – Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4 – Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5 – Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente per il periodo stabilito dalle vigenti norme nazionali e regionali.

Articolo 6 – Funzionario Responsabile

1. In caso di gestione diretta, al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. Il comune di Carrè ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, può affidare il servizio in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al primo comma spettano al concessionario.

Articolo 7 – Rilascio dell'autorizzazione e di concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento per il commercio su aree pubbliche ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 8 – Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone è quella indicata nell'art.1, comma 842 della Legge n.160/2019.

2. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade/ aree e spazi pubblici in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) tipologia dell'occupazione.

3. I coefficienti relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed indicati **nell'allegato 2** del presente regolamento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.

Articolo 9 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'**allegato 1**.

Articolo 10 – Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa base giornaliera in riferimento è quella indicata all'art.1 comma 842 della Legge n. 160/2019, sulla base della quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria (per comuni fino a 10.000 abitanti euro 0,60 per metro quadrato). Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari:
 - a) alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
 - b) la tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 10% rispetto alla 1^ e tale riduzione è già ricompresa nei coefficienti dell'allegato 2 calcolati per le strade di 2^ categoria.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11 – Determinazione del canone

1. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe a giorno o ad ore; in quest'ultimo caso la tariffa viene applicata in base al numero delle ore di occupazione secondo le seguenti fasce:
 - Fino alle 8 ore di occupazione continuativa;
 - Fino alle 9 ore di occupazione continuativa;
 - Oltre alle 9 ore - tariffa giornaliera.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Il canone per le occupazioni temporanee assorbe quanto dovuto a titolo di tassa sui rifiuti TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 636, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 12 – Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 13 – Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 14 – Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

- a) nello stesso luogo per il tempo necessario a servire i clienti e comunque per una durata non superiore a due ore, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno duecentocinquanta metri lineari;
- b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 15 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone superi Euro 300,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo quattro rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.

3. Per le occupazioni periodiche (mercato settimanale), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 200,00 è possibile effettuare il versamento in quattro rate scadenti il 30.04 - 31.07 - 31.10 – 31.01.
4. Per le occupazioni effettuate da operatori “precari” come individuati dal Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio all'agente incaricato.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto di concessione. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 1,03.
9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a 0,49 centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 0,49 centesimi di Euro.
10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 17 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
11. Per situazioni particolari quali gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri eventi di natura straordinaria, i termini ordinari di versamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche sia temporanee che permanenti possono essere differiti con deliberazione di Giunta Comunale.

Articolo 16 – Accertamenti - Recupero canone

1. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019 e sulla base del Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per il ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 17 – Sanzioni e indennità

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Alle occupazioni realizzate abusivamente ai sensi del presente Regolamento si applica:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 %, presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) la sanzione amministrativa di un importo non inferiore all'ammontare del canone e non superiore al doppio dello stesso, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dal regolamento generale delle entrate.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento generale delle entrate comunali.
8. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 18 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rinvia a quanto disposto dal Regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, alle norme contenute nel Codice della Strada, alla Legge n.160/2019 e alle successive norme legislative e/o regolamentari, in materia approvate.
2. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità ed occupazione suolo pubblico, comportano l'adeguamento automatico del presente Regolamento.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Allegato 1 – ELENCO STRADE ED AREE PER CATEGORIA

	STRADE DI PRIMA CATEGORIA:
1	Piazza 11 Febbraio
2	Piazza 4 Novembre
3	Via Balestri
4	Via Ca' Magra
5	Via Capovilla
6	Via Ciarelle
7	Via Compans
8	Via Crosara
9	Via della Pace
10	Via Fondovilla
11	Via G. Marconi
12	Via Monte Cengio
13	Via Monte Cimone
14	Via Monte Grappa
15	Via Monte Novegno
16	Via Monte Ortigara (fino all'altezza della Scuola Elementare)
17	Via Monte Pasubio
18	Via Monte Paù
19	Via Monte Summano
20	Via Olmo
21	Via P.G. Apolloni
22	Via Pietrarossa
23	Via Pilastrì
24	Via Roma
25	Via S. Lorenzo
26	Via Santa Lucia
27	Via Sille
28	Via Tedesca
29	Via Tincato
30	Via Val D'Assa
	STRADE DI SECONDA CATEGORIA:
1	Via Albanigo
2	Via Astico
3	Via Bianche
4	Via Braglio
5	Via Brenta
6	Via Broiadosso
7	Via Brolo
8	Via Cà Vecchia
9	Via Caldele
10	Via Campogrosso

11	Via Castelletto
12	Via Castello
13	Via Colombara
14	Via Costa Diana I'
15	Via Costa Diana II'
16	Via Coste
17	Via Croce
18	Via Crocetta
19	Via Don Giuseppe Marini
20	Via Fattecca
21	Via Fradara
22	Via Fratta
23	Via Fusara
24	Via G. Levi
25	Via Grumo Basso
26	Via Igna
27	Via Leogra
28	Via Marezzane
29	Via Mons. Spiller
30	Via Monte Ortigara (dall'altezza della Scuola Elementare fino all'incrocio con Via Broiadosso)
31	Via Prà Comberto
32	Via Prà Dell'Asta
33	Via Prà Pasenaro
34	Via Prà Secco
35	Via Rivella
36	Via Ronchi
37	Via Rostoncello
38	Via Rostone
39	Via Rua
40	Via Schefferla
41	Via Sentiere
42	Via Tavani
43	Via Terranato
44	Via Timonchio
45	Via Valdaro
46	Via Vignole
47	Via Zanche

**ALLEGATO 2 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER
LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI
DESTINATE A MERCATI E TARIFFE**

Permanente		
TARIFFA STANDARD COMUNI FINO A 10.000 abitanti art.1 comma 841 L.160/2019 a mq		€ 30,00
Temporanea		
TARIFFA STANDARD COMUNI FINO A 10.000 abitanti art.1 comma 842 L.160/2019 a mq		€ 0,60

Venditori ambulanti, produttori agricoli, partecipanti al mercato

classificazione vie	Occupazione entro le 8 ore coefficiente	Occupazione entro le 9 ore coefficiente	Occupazione giornaliera coefficiente
cat. I	0,4763	0,5358	1,0000
cat. II	0,4287	0,4822	0,9000

Riduzione del 30%

Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul canone complessivamente determinato.